

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 21/11/2006 n. 6797
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

In relazione alla libertà di forme lasciata ai partecipanti riguardo alle modalità di trasmissione delle offerte e al fatto che le stesse dovessero "pervenire" all'ufficio destinatario entro un'ora determinata, la prescrizione di gara non può che intendersi nel senso che, entro tale termine, le offerte dovessero essere nella materiale disponibilità dell'ufficio e che il rischio relativo alla tempestività dell'arrivo non dovesse che ricadere sul mittente. Dalla particolare disciplina della corrispondenza raccomandata, che a differenza di quella ordinaria è caratterizzata dalla certezza legale riferita non solo alla sua spedizione ma anche al suo avvenuto recapito nelle mani del destinatario, obbligato a firmare per ricevuta, deriva che la raccomandata può ritenersi pervenuta al destinatario soltanto quando il plico entra nella disponibilità giuridica dello stesso e tale momento non può che coincidere con l'effettivo ritiro della corrispondenza presso l'ufficio postale da parte del soggetto incaricato, che appone la firma sul foglio di distinta, atteso che solo con il perfezionamento di tale formalità la posta raccomandata può considerarsi "pervenuta" nella disponibilità del destinatario.